



Sentenza  
n. 19/ 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

Angelo	Bax	Presidente
Giuseppe	di Pietro	Consigliere
Claudio	Guerrini	Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **61966** del registro di segreteria, promosso dal Vice Procuratore generale presso la Sezione Giurisdizionale per la regione Toscana della Corte dei conti nei confronti del **Sig. B. M. ( - )**, nato - il -, residente in -, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Costanza Cirilli, presso il cui studio, sito in Firenze, Via della Cernaia n. 43, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: [costanza.cirilli@firenze.pecavvocati.it](mailto:costanza.cirilli@firenze.pecavvocati.it) (fax: 0554628938).

Esaminati gli atti e i documenti della causa.

Vista l'istanza di rito abbreviato presentata dal convenuto nella memoria depositata in data 28 maggio 2021, ai sensi dell'art. 130 del Codice della giustizia contabile, finalizzata alla definizione agevolata del giudizio mediante il versamento dell'importo di euro 537,58

(cinquecentotrentasette,58), pari al 50 per cento del *quantum* richiesto in citazione.

Visto il decreto n. 9/2022 del 24 ottobre 2022, con il quale questa Sezione ha ammesso il convenuto alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di **euro 537,58**, da versare in unica soluzione al Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

Sentiti, all'udienza camerale del 14 dicembre 2022, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Paola Altini, il relatore, il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Elena Di Gisi, nonché, per il convenuto, l'avv. Costanza Cirilli.

Ritenuto in

#### FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 20 agosto 2020 e ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio il soggetto in epigrafe, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) della somma di **euro 1.075,17**, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.

La domanda attrice ha tratto origine da una vicenda concernente diverse fattispecie di omessa irrogazione e riscossione di sanzioni tributarie che l'impresa - del sig. - avrebbe invece dovuto subire a fronte

del pagamento ritardato della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (d'ora innanzi TOSAP) spettante al Comune di Palazzuolo sul Senio in relazione a varie autorizzazioni ottenute per l'occupazione temporanea del suolo pubblico comunale.

Nello specifico, all'odierno convenuto è stata attribuita la responsabilità della non avvenuta emissione degli avvisi di accertamento relativi alle sanzioni e agli interessi applicabili nei confronti della suddetta impresa in conseguenza del tardivo versamento della TOSAP afferente a tre occupazioni di suolo pubblico autorizzate nell'anno 2010.

La condotta illecita contestata al medesimo, a titolo di colpa grave, è stata posta in connessione con il ruolo ricoperto all'epoca dei fatti di responsabile del Servizio di Polizia Municipale del Comune, ovvero dell'ufficio cui competeva la funzione di gestione e riscossione della TOSAP. Ed invero, ritenendo dimostrabile che egli aveva avuto conoscenza del ritardo nel pagamento in un lasso temporale in cui sarebbe stato ancora possibile emettere il conseguente atto sanzionatorio nel rispetto dei termini di legge, la Procura ha sostenuto che, in ragione della qualifica rivestita, il medesimo avrebbe dovuto segnalare la circostanza all'ufficio o funzionario competente all'attivazione del procedimento di applicazione delle misure pecuniarie conseguenti all'infrazione rilevata.

Non avendo operato in tal senso, il convenuto avrebbe quindi impedito l'accertamento e l'incameramento delle somme esigibili a titolo di sanzioni ed interessi con ciò causando all'Ente di appartenenza un danno patrimoniale per mancata entrata. Il *quantum* di tale danno,

corrispondente all'indicato *petitum* erariale, è stato determinato nell'importo che nella fattispecie avrebbe dovuto essere riportato nell'atto sanzionatorio secondo i criteri applicati dallo stesso Comune in atti di recupero effettivamente emessi in fattispecie del tutto similari.

2. Con comparsa di risposta depositata in data 28 maggio 2022, il convenuto, costituendosi in giudizio, ne ha richiesto la definizione agevolata con il rito abbreviato di cui all'art. 130 c.g.c., mediante il pagamento della somma di euro 537,58, pari al 50 per cento della pretesa risarcitoria attorea.

A tal fine, ha affermato di non aver conseguito alcuna tipologia di profitto dalla vicenda in esame, con ciò escludendo la sussistenza del doloso arricchimento ostativo all'accesso al rito abbreviato.

Alla suddetta richiesta il convenuto accompagna anche quella di compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della tenuità dei fatti e della buona fede manifestata nella vicenda.

In subordine, per il caso di mancato accoglimento della predetta istanza, il convenuto ha nel merito dedotto circostanziate argomentazioni volte a dimostrare l'insussistenza a suo carico di qualsiasi elemento soggettivo di colpevolezza, in relazione al ruolo ricoperto di responsabile del Servizio di Polizia Municipale dell'Ente, che non gli consentiva di verificare la tempistica dei versamenti della TOSAP effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune.

3. In data 7 aprile 2022, il Pubblico Ministero ha espresso il proprio consenso in merito all'ammissibilità per il convenuto di accedere al rito

abbreviato, alla luce dell'insussistenza di alcuna delle ipotesi ostative previste dal codice di giustizia contabile.

4. Con il decreto n. 9/2022 del 24 ottobre 2022, il convenuto è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di **euro 537,58**, da versare in unica soluzione al Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Detta comunicazione è avvenuta tramite PEC che risulta consegnata in data 24 ottobre 2022 all'indirizzo indicato dal convenuto ai fini di cui all'art. 28 c.g.c.

5. All'odierna udienza camerale, il Pubblico Ministero prende atto dell'intervenuto tempestivo versamento dell'intera somma, come dimostrato dall'attestazione rilasciata da istituto bancario relativa alla registrazione della disposizione effettuata in data 2 novembre 2022 a carico del conto corrente intestato al convenuto, con beneficiario l'indicato Comune di Palazzuolo sul Senio e causale "*Decreto n.9 del 24.10.2022 Corte dei Conti Toscana (proc. n.61966)*", nonché dalla nota Prot. - del Responsabile del Servizio Affari Generali-Gestione Risorse del Comune di Palazzuolo sul Senio, attestante l'avvenuto versamento sul conto di Tesoreria del Comune da parte del sig. B. M. della suddetta somma con l'indicata causale e dal corrispondente incasso con carta contabile n. -. In ogni caso si oppone alla richiesta del convenuto di compensazione delle spese di giudizio

Il difensore del convenuto insiste nelle conclusioni già rassegnate.

Terminata la discussione, la causa passa in decisione.

## DIRITTO

### 1. Ammissibilità dell'istanza di definizione agevolata del procedimento.

In punto di diritto si rammenta che le ipotesi precedentemente in vigore di definizione agevolata del contenzioso sono state generalizzate dal nuovo codice di giustizia contabile, mediante l'introduzione del giudizio abbreviato.

L'articolo 130, comma 1, c.g.c., infatti, contempla la possibilità per il convenuto in primo grado di proporre la definizione alternativa del giudizio di responsabilità con rito abbreviato, mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione.

La relativa richiesta, da presentare a pena di decadenza nella comparsa di risposta, è comunque inammissibile nei casi di doloso arricchimento del danneggiante (art. 130, comma 4).

Si tratta di un rito speciale che, in linea generale, presuppone il parere favorevole del PM. In tal caso, dopo l'acquisizione del parere, *“il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio, con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite”* (art. 130, comma 5, parte 1<sup>^</sup>). Qualora invece venga espresso parere contrario, si procede comunque alla fissazione dell'udienza, se il convenuto *“prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente (...) e tale prospettazione non appare manifestamente infondata”* (art. 130, comma 5,). Tale ultima norma presuppone, con tutta evidenza, che il Collegio possa disattendere il parere contrario del PM, ammettendo il convenuto al giudizio abbreviato.

La delibazione dell'istanza avviene in riferimento alla "*congruità della somma proposta*", alla "*gravità della condotta*" ed alla "*entità del danno*" (art. 130, comma 6), oltre che all'eventuale esercizio del potere riduttivo (testualmente precluso soltanto in appello).

Sulla scorta di questi criteri di valutazione, il Collegio "*determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento*" (art. 130, comma 7).

Il giudice, pertanto, ha il potere di valutare il merito della richiesta, sulla base dei parametri comunemente utilizzati per la determinazione del *quantum debeatur* (gravità della condotta ed entità del danno), oltre che tenendo conto della congruità della somma proposta; nel caso in cui ritenga accoglibile la richiesta di rito abbreviato, determina la somma dovuta, in base ai parametri previsti dalla legge, a prescindere dalla prospettazione delle parti.

Nel caso in esame, con il menzionato decreto n. 9/2022 del 24 ottobre 2022, emesso previo parere favorevole del PM, l'istanza di definizione agevolata del procedimento è stata ritenuta ammissibile, sia perché presentata nei modi e termini di legge, sia in quanto relativa a vicenda in cui è assente qualsiasi ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante. La richiesta è stata inoltre accolta nei termini formulati dal convenuto, considerato che la somma proposta in pagamento è risultata del tutto congrua, alla luce sia delle esposte argomentazioni dell'istante circa le modalità di svolgimento della condotta contestata e la tenuità dei fatti, sia del parere concorde formulato dalla Procura regionale.

Di conseguenza, il convenuto è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il versamento in unica soluzione a favore del Comune di Palazzuolo sul Senio della somma complessiva di euro 537,58, pari al 50 per cento dell'importo richiesto in citazione, entro il termine perentorio di trenta giorni.

2. La verifica del tempestivo e puntuale adempimento. Le statuizioni conclusive.

La somma determinata con il decreto n. 9/2022, pari a euro 537,58, è stata tempestivamente versata dal convenuto il 2 novembre 2022, come si evince dall'attestazione di bonifico rilasciata dall'istituto bancario ordinante in pari data, oltre che dalla nota Prot. - del - del Responsabile del Servizio Affari Generali-Gestione Risorse del Comune di Palazzuolo sul Senio, attestante l'avvenuto versamento sul conto di Tesoreria del Comune da parte del sig. B. M. della suddetta somma con l'indicata causale e dal corrispondente incasso con carta contabile n. - del -.

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Alla definizione agevolata del processo segue la condanna del convenuto alle spese processuali, in quanto la natura stessa del procedimento "esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione", ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c. (*ex plurimis*, in tal senso, Sez. giur. Calabria, sent. n. 22/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 120/2017; Sez. giur. Basilicata, sent. n. 51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018; Sez. giur. Umbria, sent.



n. 24/2019).

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana,  
dichiara definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c. il giudizio  
iscritto al numero 61669 del registro di segreteria.

Condanna il convenuto B. M. al pagamento delle spese di lite per il  
presente rito camerale, che liquida in complessivi euro 491,00  
(quattrocentonovantuno/00).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

L'estensore

Claudio Guerrini

*Firmato digitalmente*

Il Presidente

Angelo Bax

*Firmato digitalmente*

Depositata in Segreteria il 20/1/2023

Il direttore di Segreteria

Simonetta Agostini *Firmato digitalmente*

Il Presidente, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del  
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della  
Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto  
articolo 52.

Il Presidente

Angelo Bax

*Firmato digitalmente*

In esecuzione del provvedimento del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi degli interessati.

Firenze, 20/1/2023

Il Direttore della Segreteria

Simonetta Agostini

*Firmato digitalmente*